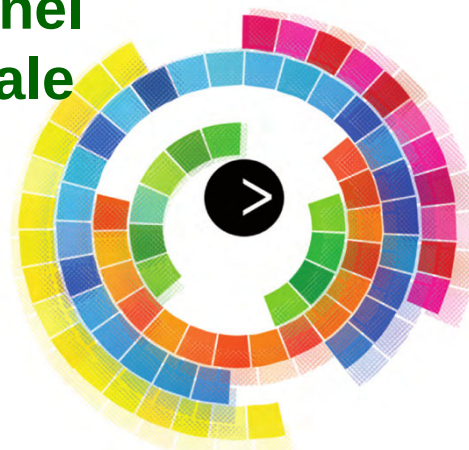


Workshop S

Principi, regole e responsabilità nel diritto ambientale

Comportamenti
ambientalmente
rilevanti tra
normazione e
azione



Fare i conti
con l'ambiente
Rifiuti acqua energia
Ravenna
21.22.23
maggio 2014



Ravenna 23 maggio 2014

Programma:

- basi della normativa ambientale:
origini e contenuto dei principi
- il diritto europeo dell'ambiente
- amministrazione e normazione nel
sistema nazionale
- il sistema delle responsabilità
- profili civilistici (cenni)
- tutela penale
- strumenti amministrativi

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

RELATORI:

Avv. Valeria BORTOLOTTI

Opera nel campo del diritto ambientale e amministrativo e in materia di responsabilità di enti e imprese anche ai sensi del D.Lgs. 231/01. Cultore della materia IUS/08 presso il Dipartimento Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Dott. Vito Emanuele MAGNANTE

Responsabile della Divisione Gestione Rifiuti-Ambiente in ECORICERCHE S.r.l., con oltre quindici anni di attività nel settore ambientale in qualità di consulente e responsabile tecnico in ambito di trasporto e di smaltimento di rifiuti,



www.ravenna2014.it

2

Ecoricerche S.r.l.

Ecoricerche opera nel settore della consulenza tecnica dal 1992 in un unico complesso comprensivo degli uffici tecnici e amministrativi, dei laboratori e delle sale corsi, ed è accreditata ISO 9001 per lo svolgimento dei servizi tecnici alle aziende.

Ecoricerche è organizzata in DIVISIONI TECNICHE specializzate in specifici settori di intervento, quali:

- Ambiente
- Sicurezza
- Qualità
- Gestione Rifiuti / ADR
- Agroalimentare
- Laboratorio chimico
- Laboratorio microbiologico



Rave
nna
21.22.23
maggio 2014



Ecoricerche S.r.l.

Via Regina Pacis 94 Sassuolo (MO)

www.ecoricerche.net

www.ravenna2014.it

3

Le Fonti del Diritto Ambientale

Diritto internazionale pattizio

> origini e principi

Diritto comunitario

> coordinamento con il diritto internazionale

Diritto interno

> attuazione del diritto comunitario (Costituzione e fonti primarie)



www.ravenna2014.it

4

4

Diritto internazionale e ambiente

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Conferenze mondiali:

- **United Nations Conference on Human Environment (UNCHE)**
- Conferenza sull'ambiente umano (Stoccolma 5-16 giugno 1972)
- **United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)** - Conferenza su Ambiente e Sviluppo, cd. "Summit della terra" (Rio de Janeiro, 13-14 giugno 1992)
- **World Summit on Sustainable Development (WSSD)** - vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, 26 agosto - 4 settembre 2002)
- **Rio + 20** – United Nations Conference on Sustainable Development (Rio de Janeiro, 20-22 giugno 2012)



www.ravenna2014.it

5

I principi

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

- Centralità dell'essere umano (n.1)
- Sviluppo sostenibile (nn. 2, 3, 4)
- Obbligo di cooperazione (n. 27)
- Principio di precauzione (n. 15)
- Principio di internalizzazione dei costi (n. 16)
- Valutazione dell'impatto ambientale (n. 17)
- Responsabilità per danni ambientali (n. 13)



www.ravenna2014.it

6

Trattato UE

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Art. 3 comma 3 T.U.E. (ex art. 2 T.U.E).

L'Unione [...] si adopera per uno sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. [...]



www.ravenna2014.it

7

Trattato UE (segue)

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Art. 21, co. 2. TUE

L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di: [...]

- d) Favorire lo **sviluppo sostenibile** dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà; [...]
- f) Contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo **sviluppo sostenibile** [...]



www.ravenna2014.it

8

I PRINCIPI

ART. 191 co.2 TFUE

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della **precauzione** e dell'**azione preventiva**, sul principio della **correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente**, nonché sul principio "**chi inquina paga**".

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una **clausola di salvaguardia** che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.



www.ravenna2014.it

9

Principio di precauzione

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Better safe than sorry

Ogni soggetto che svolge un'attività potenzialmente dannosa per l'ambiente deve adottare le misure che consentano di impedire il verificarsi degli stessi.

Si tratta di un principio strettamente collegato a quello "chi inquina paga"



www.ravenna2014.it

10

Principio di prevenzione

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Better preventing than cleaning up

I danni prevedibili devono essere combattuti sin dall'inizio in relazione alle conoscenze scientifiche del momento e adottando le misure necessarie.

L'azione di prevenzione implica il controllo preventivo dei progetti e delle iniziative che possono influire sull'ambiente (un esempio in tal senso è la v.i.a. – Dir. 83/337)



www.ravenna2014.it

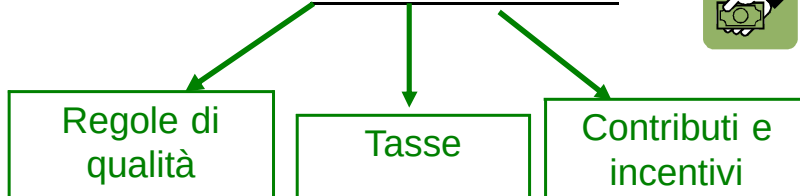
11

Chi inquina paga

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Imputazione soggettiva della responsabilità per i danni causati da eventi o comportamenti inquinanti.

Attuazione ex ante



www.ravenna2014.it

12

Esempio di bilanciamento:

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

**Causa C-297/05, sent. 20/9/07:
Commissione c. Paesi Bassi**
è restrittiva della libertà di circolazione delle merci una misura statale in materia di controllo sullo stato fisico dei veicoli, a tutela della sicurezza stradale e dell'ambiente, di cui non risulta provata la proporzionalità.



Principi ambientali nel sistema nazionale

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

- **D.Lgs. 3.04.2006, n. 152**
(cd. Testo Unico Ambientale)
- Principi inseriti con il correttivo
apportato dal D.Lgs. 04/2008



D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

- **Parte I:** Disposizioni comuni e principi generali
- **Parte II:** Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)
- **Parte III:** Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
- **Parte IV:** Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti
- **Parte V:** Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
- **Parte VI:** Norme in materia risarcitoria contro i danni all'ambiente



www.ravenna2014.it

15

Finalità (art. 2 T.U.A.)

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di **qualità della vita umana**, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto degli obblighi internazionali, dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle Regioni e degli Enti Locali. ⁽¹⁾
3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128



www.ravenna2014.it

16

Principi generali

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Art. 3 bis	• Principi sulla produzione del diritto ambientale
Art. 3 ter	• Principio dell'azione ambientale
Art. 3 quater	• Principio dello sviluppo sostenibile
Art. 3 quinquies	• Principio di sussidiarietà e leale collaborazione
Art. 3 sexies	• Principio di trasparenza e pubblicità

Art. 1 comma 1 legge 241/90

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Articolo 1. (1)

(Principi generali dell'attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

Anche i principi europei in materia ambientale

Principi e normativa di settore esempi: gestione rifiuti e bonifiche

Rave
nna
21.22.23
maggio 2014

Parte I: Disposizioni comuni e principi generali

Parte II: Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)

Parte III: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

➡ **Parte IV:** Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti

Parte V: Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

Parte VI: Norme in materia risarcitoria contro i danni all'ambiente

➡ **+ Allegati tecnici**



www.ravenna2014.it



19

Parte I. Rifiuti

Rave
nna
21.22.23
maggio 2014

Art. 177.

Campo di applicazione e finalità

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

2. La gestione dei rifiuti **costituisce attività di pubblico interesse.**



www.ravenna2014.it

20

Art. 177.
Campo di applicazione e finalità (segue)

Rave
nna
21.22.23
maggio 2014

3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in **attuazione di direttive comunitarie** che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.



www.ravenna2014.it

21

Concetto di «GESTIONE»:

la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario
(definizione prevista nell'art. 183 comma 1 lettera n)



Rave
nna
21.22.23
maggio 2014



www.ravenna2014.it

22



I soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti

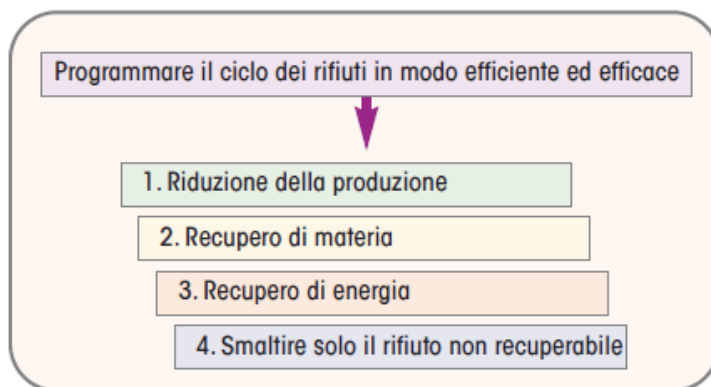


Concetto di CORRESPONSABILITA'

La responsabilità dei soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti, si estende anche a quella dei soggetti che gestiscono tali rifiuti prima o dopo il proprio intervento (art. 178 del D.Lgs. 152/2006).

La gerarchia di intervento relativa al ciclo dei rifiuti secondo la Direttiva 2008/98/CE

Rave
nna
21.22.23
maggio 2014



Minimo impatto ambientale

Rave
nna
21.22.23
maggio 2014



Massimo impatto ambientale

Rifiuti (segue)

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Art. 180.

Prevenzione della produzione di rifiuti

1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:

a) la **promozione di strumenti economici**, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;



www.ravenna2014.it

27

(segue) Art. 180. Prevenzione della produzione di rifiuti

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

b) la previsione di **clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti**;

Green public
procurement
www.acquistinretepa.it

c) la **promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti**



www.ravenna2014.it

28

28

Applicazioni del criterio di prevenzione nel settore dei rifiuti:

1. Quando una sostanza o oggetto è un rifiuto?
2. Se è un rifiuto, che tipo di rifiuto è?

1. Il Rifiuto: cos'è?

Il **D.Lgs. 152/06** prevede all'art. 183 alcune definizioni che definiscono una serie di termini, la conoscenza dei quali è indispensabile per la corretta lettura e interpretazione degli adempimenti previsti dal testo normativo.

L'art. 183 comma 1 lettera a) prevede:

rifiuto: "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".



Non sono RIFIUTI: I SOTTOPRODOTTI

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Articolo 184-bis Sottoprodotto

Comma 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.



www.ravenna2014.it

31

Non sono RIFIUTI: End of waste

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Articolo 184-ter Cessazione della qualifica di rifiuto

Comma 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.



www.ravenna2014.it

32

**Inoltre, non sono rifiuti:
Art. 185 esclusione dell'ambito di
applicazione (dalla parte IV del D.Lgs. 152/06)**

Rave
nna
21.22.23
maggio 2014

- 1. Non rientrano** nel campo di applicazione della Parte quarta del presente decreto:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.



www.ravenna2014.it

33

Segue art. 185 esclusione dell'ambito di applicazione

Rave
nna
21.22.23
maggio 2014

- 2.** Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal re. CE 1774/2002
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 117/2008
- 3.** Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della Dec. 2000/532/Ce e ss. mm. e ii.
- 4.** Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a) [rifiuto], 184-bis [sottoprodotto] e 184-ter [E.O.W.].



www.ravenna2014.it

34

2. Se è un rifiuto, che tipo di rifiuto è?

Ai fini della qualifica dei rifiuti, con il D.Lgs. 152/06 fa proprie le direttive del D.Lgs. 22/97, assumendo quale riferimento per il sistema di codifica, il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), il quale è una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune in tutti i Paesi CE.

Il catalogo CER è sottoposto a revisione periodica (identificazione di nuovi RIFIUTI legati al progredire della tecnologia).

Ad oggi sono contemplati 839 CER

- 405 codici di rifiuti pericolosi
- 131 codici specchio
- 303 codici rifiuti non pericolosi
- 67 codici [99] non pericolosi
- 2 codici [99] pericolosi



Chi decide il CER

La classificazione di un rifiuto e l'attribuzione del CER devono **SEMPRE** essere effettuate dal **PRODUTTORE/DETENTORE** del rifiuto



La codifica e la classificazione di un rifiuto SONO obbligo (e responsabilità) del produttore dello stesso.....

Alcuni esempi di codici CER

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 12 06 stampi di scarto

10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE. E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

Parte 2: Chi inquina paga Le bonifiche

Art. 242.

Procedure operative ed amministrative

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.

Art. 244.

Ordinanze

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.
2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.
4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.

Art. 253.- Oneri reali e privilegi speciali

1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.
2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

Ripartizione degli obblighi: il Responsabile dell'inquinamento

Art. 242 D.lgs. 152/2006

- Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le **misure necessarie di prevenzione** e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.



Art. 244 comma 2:

Messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale secondo l'ordinanza dell'Amministrazione

Ripartizione degli obblighi: l'Amministrazione

Art. 244 comma 2

- La *provincia*, ricevuta la comunicazione in ordine ad una contaminazione, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

Art. 244 comma 4

- Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.



Art. 253 comma 4

Azione di rivalsa per gli interventi del 244 comma 4 nei confronti del proprietario (diritto di rivalsa garantito da onere reale e privilegio speciale immobiliare)

Ripartizione degli obblighi: il proprietario

Art. 244.3: riceve la notifica dell'ordinanza con cui la PA diffida il responsabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.

Art. 245.2: misure di prevenzione di cui all'art. 241 comma 1 lett.I): misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia



(segue) Ripartizione degli obblighi: il proprietario

Art. 253 comma 4

In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi.

Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.



Chi inquina paga e responsabilità incolpevole: una questione aperta

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Consiglio di Stato, ordinanza n. 21 del 25 settembre 2013 >
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE

Se i principi dell'UE in materia ambientale [...] ostino ad una normativa nazionale [...] che in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest'ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all'autorità amministrativa di imporre l'esecuzione delle misure di sicurezza d'emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell'inquinamento, prevedendo, a carico di quest'ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l'esecuzione degli interventi di bonifica



www.ravenna2014.it

45

Peculiarità (e criticità) del diritto amministrativo dell'ambiente

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

41 Cost. libertà di iniziativa economica.

Decreto liberalizzazioni /D.L. 1/12): rimozione di autorizzazioni, licenze, nulla osta, atti di assenso per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità

La libertà di iniziativa economica in settori ambientalmente rilevanti è in via generale vietata salvo **autorizzazione** rilasciata dall'Amministrazione la quale gode di ampia **discrezionalità** e di un forte **potere prescrittivo**

Limite temporale di validità delle autorizzazioni e controllo costante



www.ravenna2014.it

46

Peculiarità (e criticità) del diritto amministrativo dell'ambiente

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Art. 18 l. 241/90: nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale provvedimento di accoglimento

Non esiste il silenzio-assenso

Difficoltà nel rispettare i termini di conclusione del procedimento

Ottenuto il provvedimento autorizzatorio, la situazione del privato si consolida

La posizione del privato è suscettibile di essere compressa durante il procedimento di rinnovo, o per l'avvio di procedimento a seguito di intervenute modifiche normative



www.ravenna2014.it

47

Peculiarità (e criticità) del diritto amministrativo dell'ambiente

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Rilevanza dei comportamenti di pentimento operoso, rilevanza dell'evento di danno

scarsa efficacia dei meccanismi di ravvedimento operoso

Art. 16 T. U. salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni

mancata positivizzazione dell'efficacia delle deleghe



www.ravenna2014.it

48

Peculiarità (e criticità) del diritto amministrativo dell'ambiente

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

divieto = generale proibizione di una determinata condotta, salvo casi del tutto particolari spesso connessi all'esistenza di circostanze eccezionali

moltissime norme impongono divieti ai quali sono associate condizioni derogatorie non sempre di agevole interpretazione.



Esempi:

Art. 187: È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi... può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che...

Art. 104: è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente ... può autorizzare gli scarichi....

www.ravenna2014.it



49

Trasversalità della materia ambientale

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

CIVILE

PENALE

AMMINISTRATIVO

- D.Lgs. 152/2006
- Codice civile

- D.Lgs. 152/2006
- Codice penale
- Codice di procedura penale

- D.Lgs. 152/2006
- L. 241/90
- L. 689/81
- D.lgs. 231/2001



www.ravenna2014.it

50

Responsabilità civile

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

La responsabilità civile in generale si distingue in:

Contrattuale

violazione di un dovere specifico
derivante da un precedente
rapporto obbligatorio
(da contratto o altro)
Esempio: mancato rispetto di
clausole contrattuali

Extracontrattuale

Violazione del dovere
generico del neminem
laedere (art. 2043 c.c.).
Esempio Danno Ambientale

Responsabilità penale

Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Responsabilità per la commissione di un **reato**.

In base alla specie delle pene (art. 39 c.p.)

DELITTI

*Tipologia di reato
punito con:*

- ergastolo
- reclusione
- multa

CONTRAVVENZIONI

*Tipologia di reato
punito con:*

- arresto
- ammenda



Il reato ambientale

Solitamente si tratta di **reato contravvenzionale c.d. di pericolo presunto**.

Si sanziona la condotta non solo di colui che lede effettivamente l'ambiente (bene giuridico), ma anche di colui che pone in essere una condotta commissiva o omissiva che si presume pericolosa per lo stesso, prescindendo dal fatto che nel caso concreto un danno per l'ambiente si sia o meno verificato (es. assenza di autorizzazione).

In pratica ciò significa che la condotta illecita a qualsiasi titolo (discarica abusiva o formulario compilato in modo completo) è sanzionata anche se non ha danneggiato né l'ambiente, né terzi.

Il D.Lgs. 231/2001

Responsabilità amministrativa a carico degli enti collettivi per alcuni **reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società** da parte di persone inserite, **anche di fatto**, all'interno dell'organizzazione dell'ente stesso, in **posizione apicale o subordinata**.

NOTA BENE: non comportano responsabilità dell'ente i reati commessi esclusivamente nell'interesse o a vantaggio del loro autore materiale o di un terzo



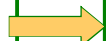
Dir.2008/99/CE



L. 96/2010

(Legge comunitaria 2009)

Delega al Governo ad adottare uno o più decreti per introdurre tra i reati di cui alla sez. III, capo I D.Lgs. 231/01 e s.m. le fattispecie criminose indicate nelle direttive 2008/99/CE (tutela penale dell'ambiente) e 2009/123/CE (inquinamento provocato da navi)



D.Lgs. 121/2011

7.07.2011

(in vigore dal 16.08.2011)



Grazie per l'attenzione

Avv. Valeria BORTOLOTTI

avv.vbortolotti@gmail.com

Dott. Vito Emanuele MAGNANTE

v.magnante@ecoricerche.net

Ecoricerche S.r.l.

Via Regina Pacis 94

41049 SASSUOLO (MO)

WEB: www.ecoricerche.net